

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. LXXIII-bis
n. 14**

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 30 giugno 2021)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.234)

**Presentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei**

(AMENDOLA)

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2021

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
FISCALITA' E DOGANE
ENERGIA
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
MERCATO INTERNO
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA
POLITICHE DI COESIONE
PROPRIETA' INTELLETTUALE
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI
TUTELA DEI DATI PERSONALI

2) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA



AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

3) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELLA CULTURA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI
MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2021)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

REGIME LINGUISTICO		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)
<p><u>T-71/18</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>2-giu-21</p>	<p>Regime linguistico – Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori nei settori dell'economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del</p>	<p>1) Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato.</p> <p>2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO</p>

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)
<p><u>T-718/17</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>2-giu-21</p>	<p>servizio – Proporzionalità</p> <p>Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti nel settore dell’edilizia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi tra tre lingue – Regolamento n.1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità</p>	<p>1) Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/342/17 (AD 6), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti), ed EPSO/AST/141/17 (AST 3), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva, in primo luogo, di coordinatori/tecnici edili (profilo 1), in secondo luogo, di coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica (profilo 2), e, in terzo luogo, di assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici (profilo 3), è annullato.</p> <p>2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)
<p><u>T-695/17</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p><u>T-704/17</u> <u>SPAGNA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p>	<p>Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese - Limitazione della scelta delle lingue 2 e 3 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca - Regolamento n. 1 - Articolo 1</p>	<p>1) Le cause T-695/17 e T-704/17 sono riunite ai fini della sentenza.</p> <p>2) Il bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) è annullato.</p> <p>3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T-</p>

16-giu-21	quinquies, paragrafi 1 e 6, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità - Obbligo di motivazione	<p>695/17, e quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T-704/17.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO</p>
-----------	---	--

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-798/19</u> <u>C-799/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">15-apr-21</p>	<p>Ambiente – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell'energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo</p>	<p>1) Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3.3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli</p>

All.II

	3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno	incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-617/19</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 29-apr-21	Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Articolo 3, lettera f) – Nozione di “gestore” – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria –	L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un

All.II

	Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra	<p>contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell'energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l'unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell'articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell'unità di cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-128/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">20-mag-21</p>	<p>Aiuti di Stato – Settore agricolo – Abbattimento di animali affetti da malattie infettive – Indennizzo degli allevatori – Obblighi di notifica e di standstill – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Esenzioni per categorie di aiuti – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti de</p>	<p>L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara</p>

All.II

	minimis – Regolamento (UE) n. 1408/2013	<p>compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO SUL PUNTO DELL'APPLICABILITA' RATIONE TEMPORIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 ALLA CONTROVERSA PRINCIPALE, CON RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI CHE, PER LA MISURA CONTESTATA NEL CASO DI SPECIE, GIUSTIFICHEREBBERO L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-210/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u>	Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione	L'art. 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l'art. 57.4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da

All.II

3-giu-21	degli appalti – Articolo 63 – Offerente che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice – Articolo 57, paragrafi 4, 6 e 7 – Dichiarazioni non veritiere presentate da tale soggetto – Esclusione di detto offerente senza imporgli o consentirgli di sostituire tale soggetto – Principio di proporzionalità	<p>una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-326/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">3-giu-21</p>	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Utilizzo abusivo – Misure di prevenzione – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Ricercatori	La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale è prevista, per quanto riguarda l'assunzione dei ricercatori universitari, la stipulazione di un contratto a tempo determinato per un periodo di tre anni, con una sola possibilità di proroga per un periodo massimo di due anni, subordinando, da un lato, la stipulazione di tali contratti alla condizione che siano disponibili risorse «per la

All.II

	universitari	programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti», e, dall'altro, la proroga di tali contratti alla «positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», senza che sia necessario che tale normativa stabilisca i criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se la stipulazione e il rinnovo di tali contratti rispondano effettivamente a un'esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-914/19</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 3-giu-21	Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata sull'età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l'accesso alla professione di notaio – Giustificazione	L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell'esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
FISCALITA'		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>C-573/20</u> <u>ITALIA</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>TRIBUTARIA</u> <u>PROVINCIALE</u> <u>PARMA</u> 14-apr-21	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti	L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l'acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell'IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell'anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti. VALUTAZIONE: ORDINANZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-142/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> <u>REGIONE</u> <u>SICILIANA</u></p> <p style="text-align: center;">6-mag-21</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti – Unico organismo nazionale di accreditamento – Rilascio del certificato di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità – Organismo di accreditamento avente sede in uno Stato terzo – Articolo 56 TFUE – Articolo 102 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità»</p>	<p>1) L’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l’attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall’unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno Stato terzo, quand’anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento.</p> <p>2) L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità delle disposizioni del capo II del regolamento n. 765/2008 alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA E PESCA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-815/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>29-apr-21</p>	<p>Agricoltura e pesca – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 19, paragrafo 2 – Articoli 21 e 23 – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 27, paragrafo 1 – Articolo 28 – Allegato IX, punto 1.3 – Trasformazione degli alimenti biologici – Ingredienti non biologici di origine agricola – Alga lithothamnium calcareum – Polvere ottenuta dai sedimenti di tale alga puliti, macinati e essiccati – Qualificazione – Utilizzo negli alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio – Autorizzazione – Presupposti</p>	<p>Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, deve essere interpretato nel senso che osta all'utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell'alga <i>Lithothamnium calcareum</i> puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL GOVERNO ITALIANO (ATTESA LA RICOSTRUZIONE DELLA</p>

All.II

		CGUE CHE, PUR AVENDO RICONOSCIUTO ALLA SOSTANZA IN ESAME LA NATURA DI “INGREDIENTE NON BIOLOGICO DI ORIGINE AGRICOLA”, ANZICHE’ DI “SOSTANZA MINERALE”, NE HA CONTESTATO L’UTILIZZO IN UN ALIMENTO BIOLOGICO PERCHE’, FATTE SALVE LE VERIFICHE DEL GIUDICE DEL RINVIO, NON SODDISFEREBBE I CRITERI PREVISTI DALL’ART. 21 DEL REG. N. 834/2007)
FISCALITA’		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-279/19</u> <u>REGNO UNITO</u> 10-giu-21	Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 33, paragrafo 3 – Prodotti “immessi in consumo” in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro – Persona debitrice delle accise divenute esigibili per tali prodotti – Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti in un altro Stato membro – Trasportatore dei prodotti	L’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)

LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-27/20</u> <u>FRANCIA</u></p> <p style="text-align: center;">12-mag-21</p>	<p>Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Tetti massimi collegati alle risorse – Presa in considerazione delle risorse percepite il penultimo anno precedente il periodo di pagamento di assegni – Lavoratore che ritorna nel suo Stato membro di origine – Riduzione dei diritti agli assegni familiari</p>	<p>L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un'istituzione dell'Unione europea situata in un altro Stato membro, l'importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO FRANCESE LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-504/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>29-apr-21</p>	<p>Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un'autorità dello Stato membro d'origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un "istituto ponte" – Ritrasferimento all'ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all'applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto</p>	<p>L'art. 3.2 e l'art. 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – nell'ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest'ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all'avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell'ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
PROPRIETA' INTELLETTUALE		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-597/19</u> <u>BELGIO</u></p> <p>17-giu-21</p>	<p>Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Nozione di “messa a disposizione del pubblico” – Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un'opera protetta e contemporanea messa a disposizione dei segmenti di tale file al fine di essere caricati – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8 – Diritto d'informazione – Articolo 13 – Nozione di “pregiudizio” – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Liceità del trattamento – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo</p>	<p>1) L'art. 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale disposizione, il caricamento, a partire dall'apparecchiatura terminale di un utente di una rete tra pari (peer-to-peer) verso apparecchiature terminali di altri utenti di tale rete, dei segmenti, previamente scaricati da detto utente, di un file multimediale contenente un'opera protetta, benché tali segmenti siano utilizzabili da soli soltanto a partire da una determinata percentuale di scaricamento. È irrilevante il fatto che, per via delle configurazioni del software di condivisione client-BitTorrent, tale caricamento sia automaticamente generato da quest'ultimo, qualora l'utente, dalla cui apparecchiatura terminale avviene detto caricamento, abbia acconsentito all'utilizzo di tale software dando il suo consenso all'applicazione di quest'ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue caratteristiche.</p> <p>2) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, può beneficiare, in linea di principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di</p>

All.II

	<p>1 – Disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi – Diritti fondamentali – Articoli 7 e 8, articolo 17, paragrafo 2, nonché articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p>	<p>cui al capo II di tale direttiva, a meno che non si dimostri, in forza dell’obbligo generale di cui all’art. 3.2 di quest’ultima e sulla base di un esame globale e circostanziato, che la sua domanda è abusiva. In particolare, per quanto riguarda una richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8 di tale direttiva, essa deve essere parimenti respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>3) L’art. 6.1 primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l’art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, né alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nonché di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (<i>peer-to-peer</i>) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in attività di violazione, né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali utenti a detto titolare o a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno asseritamente causato da tali utenti, a condizione, tuttavia, che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di detto titolare o di un terzo siano giustificate, proporzionate e non abusive e abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi dell’art. 15.1 della direttiva 2002/58, che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, come modificata.</p>
--	---	--

All.II

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-645/19</u> <u>BELGIO</u> 15-giu-21	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento transfrontaliero di dati personali – Meccanismo dello “sportello unico” – Cooperazione leale ed efficace tra le autorità di controllo – Competenze e poteri – Potere di agire in sede giudiziale	1) L'art. 55.1 e gli artt. da 56 a 58 nonché da 60 a 66 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un'autorità di controllo di uno Stato membro, la quale, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione dell'art. 58.5 di tale regolamento, abbia il potere di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione di detto regolamento, può esercitare tale potere con riguardo al trattamento transfrontaliero di dati, pur non essendo l'«autorità di controllo capofila» ai sensi dell'art. 56.1 dello stesso regolamento con riguardo a siffatto trattamento di dati, purché ciò avvenga in una delle situazioni in cui il regolamento 2016/679 conferisce a tale autorità di controllo la competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento in questione viola le norme in esso contenute, nonché

All.II

		<p>nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste da tale regolamento.</p> <p>2) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, in caso di trattamento transfrontaliero di dati, l'esercizio del potere di un'autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall'autorità di controllo capofila, di intentare un'azione giudiziaria, ai sensi di tale disposizione, non esige che il titolare del trattamento o il responsabile per il trattamento transfrontaliero di dati personali, nei cui confronti tale azione viene intentata, disponga di uno stabilimento principale o di un altro stabilimento nel territorio di detto Stato membro.</p> <p>3) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il potere di un'autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall'autorità di controllo capofila, di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale, ai sensi di tale disposizione, in caso di presunta violazione di detto regolamento può essere esercitato tanto nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità quanto nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, purché l'azione giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell'ambito delle attività di detto stabilimento e l'autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare siffatto potere, conformemente a quanto esposto in risposta alla prima questione pregiudiziale posta.</p> <p>4) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, qualora un'autorità di controllo di uno</p>
--	--	---

All.II

		<p>Stato membro, che non sia l'«autorità di controllo capofila» ai sensi dell'art. 56.1 di tale regolamento, abbia intentato un'azione giudiziaria riguardante un trattamento transfrontaliero di dati personali prima del 25 maggio 2018, ossia prima della data in cui detto regolamento è divenuto applicabile, detta azione può, dal punto di vista del diritto dell'Unione, essere mantenuta in base alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, nonché alla libera circolazione di tali dati, la quale rimane applicabile per quanto riguarda le violazioni delle norme in essa contenute commesse fino alla data di abrogazione di detta direttiva. Tale azione può, inoltre, essere intentata da detta autorità per violazioni commesse dopo tale data sulla base dell'art. 58.5 del regolamento 2016/679, purché ciò avvenga in una delle situazioni in cui, a titolo di eccezione, tale regolamento conferisce a un'autorità di controllo di uno Stato membro, che non sia l'«autorità di controllo capofila», una competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento di dati di cui trattasi viola le norme contenute in detto regolamento per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste dal medesimo regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>5) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione ha effetto diretto, cosicché un'autorità di controllo nazionale può invocarla per intentare o proseguire un'azione nei confronti di privati, anche qualora detta disposizione non sia stata specificamente attuata nella normativa dello Stato membro interessato.</p>
--	--	--

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE DI STAMPO SOSTANZIALISTICO SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
--	--	---

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-515/19</u> <u>FRANCIA</u> 15-apr-21	Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c),	1) L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale decisione, dev'essere interpretato nel senso che un sistema mobile via satellite non deve basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di tale sistema e che componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite possono essere installati in modo da coprire l'intero territorio dell'Unione europea, per il motivo che tale componente non consente di garantire, in

All.II

	<p>punto ii) – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8, paragrafi 1 e 3 – Sistemi mobili via satellite – Nozione di “stazione terrestre mobile” – Nozione di “componenti terrestri complementari” – Nozione di “qualità necessaria” – Rispettiva funzione dei componenti satellitari e terrestri – Obbligo per l’operatore di sistemi mobili via satellite selezionato di servire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza</p>	<p>nessun punto di tale territorio, comunicazioni della «qualità necessaria», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione in parola, intesa come il livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto dall’operatore di tale sistema, a condizione che la concorrenza non sia falsata e che detto componente satellitare presenti un’utilità reale e concreta, nel senso che un siffatto componente dev’essere necessario per il funzionamento del sistema mobile via satellite, fatto salvo un funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari in caso di guasto del componente satellitare, il quale non deve protrarsi oltre diciotto mesi.</p> <p>2) La nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, dev’essere interpretata nel senso che, per rientrare in tale nozione, non è richiesto che una siffatta stazione possa essere in grado di comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, sia con un componente terrestre complementare che con un satellite.</p> <p>3) L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II di detta decisione e autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dell’articolo 7 di questa medesima decisione non ha fornito servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli Stati membri non sono legittimate a rifiutare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi</p>
--	--	---

		mobili via satellite a tale operatore con la motivazione che quest'ultimo non ha rispettato l'impegno assunto nella propria domanda.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-650/18</u> <u>UNGHERIA/</u> <u>PARLAMENTO</u> <u>EUROPEO</u></p> <p>3-giu-21</p>	<p>Ricorso di annullamento – Articolo 7, paragrafo 1, TUE – Risoluzione del Parlamento europeo su una proposta recante l'invito al Consiglio dell'Unione europea a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione – Articoli 263 e 269 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità del ricorso – Atto impugnabile – Articolo 354 TFUE – Norme relative al calcolo dei voti in Parlamento – Regolamento interno del Parlamento – Articolo 178, paragrafo 3 – Nozione di “voti espressi” – Astensioni – Principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di democrazia e di</p>	<p>1) Il ricorso è respinto. 2) L'Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.</p>

	leale cooperazione	
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-30/19</u> <u>SVEZIA</u></p> <p>15-apr-21</p>	<p>Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell'asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l'asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell'asserita</p>	<p>Gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando, all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale.</p>

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente		
<u>C-194/19</u> <u>BELGIO</u>	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva	L’art. 27.1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.
15-apr-21		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-896/19</u> <u>MALTA</u>	Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non	1) L’art. 19.1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione

All.II

20-apr-21	regressione del livello di tutela dei valori dell'Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura	di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell'interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2) L'art. 19.1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l'intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-83/19,</u> <u>C-127/19,</u> <u>C-195/19,</u> <u>C-291/19,</u> <u>C-355/19 e</u> <u>C-397/19</u> <u>ROMANIA</u>	Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea – Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione della Repubblica di Bulgaria e della Romania – Articoli 37 e 38 – Misure appropriate – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Decisione	1) La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione, nonché le relazioni redatte dalla Commissione europea sulla base di tale decisione costituiscono atti adottati da un'istituzione dell'Unione, che possono essere interpretati dalla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE. 2) Gli articoli 2, 37 e 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in combinato disposto con gli artt. 2 e 49 TUE, devono essere interpretati nel senso che la decisione 2006/928 rientra, per quanto riguarda la sua natura giuridica, il suo contenuto e i suoi effetti nel tempo, nell'ambito di
18-mag-21		

All.II

	<p>2006/928/CE – Natura ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e verifica e delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base del medesimo – Stato di diritto – Indipendenza della giustizia – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Leggi e decreti governativi d’urgenza adottati in Romania negli anni 2018 e 2019 in materia di organizzazione del sistema giudiziario e di responsabilità dei giudici – Nomina ad interim ai posti dirigenziali dell’Ispettorato giudiziario – Istituzione presso il pubblico ministero di una sezione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità personale dei giudici in caso di errore giudiziario</p>	<p>applicazione del Trattato tra gli Stati membri UE e la Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Bulgaria e della Romania all’UE. Tale decisione, fintanto che non sia stata abrogata, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la Romania. I parametri di riferimento contenuti nel suo allegato mirano a garantire il rispetto, da parte di tale Stato membro, del valore dello Stato di diritto sancito all’art. 2 TUE e hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione di tali parametri, tenendo debitamente conto, in base al principio di leale cooperazione enunciato all’art. 4.3 TUE, delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base di detta decisione, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni.</p> <p>3) Le normative che disciplinano l’organizzazione della giustizia in Romania, come quelle relative alla nomina ad interim ai posti dirigenziali dell’Ispettorato giudiziario e all’istituzione di una sezione del pubblico ministero per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario, rientrano nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928, cosicché esse devono rispettare i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE.</p> <p>4) L’art. 2 e l’art. 19.1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale adottata dal governo di uno Stato membro, la quale consente a quest’ultimo di procedere a nomine ad interim ai posti dirigenziali dell’organo giudiziario incaricato di condurre indagini disciplinari e di esercitare l’azione disciplinare nei</p>
--	---	---

All.II

		<p>confronti dei giudici e dei procuratori, senza che sia rispettata la procedura ordinaria di nomina prevista dal diritto nazionale, qualora detta normativa sia tale da far sorgere dubbi legittimi quanto all'utilizzo delle prerogative e delle funzioni del suddetto organo come strumento di pressione sull'attività di detti giudici e procuratori o di controllo politico di tale attività.</p> <p>5) L'art. 2 e l'art. 19.1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la creazione di una sezione specializzata del pubblico ministero la quale dispone di una competenza esclusiva e svolgere indagini sui reati commessi dai giudici e dai procuratori, senza che la creazione di una simile sezione</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia giustificata da esigenze oggettive e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e – sia accompagnata da garanzie specifiche che consentano, da un lato, di escludere qualsiasi rischio che tale sezione sia utilizzata come strumento di controllo politico dell'attività di detti giudici e procuratori che possa pregiudicare la loro indipendenza e, dall'altro, di garantire che tale competenza possa essere esercitata nei confronti di questi ultimi nel pieno rispetto dei requisiti derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. <p>6) L'art. 2 e l'art. 19.1, secondo comma, TUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, posta a disciplina della responsabilità patrimoniale dello Stato e della responsabilità personale dei giudici per i danni causati da un errore giudiziario, che definisce la nozione di «errore</p>
--	--	---

All.II

		<p>giudiziario» in termini generali e astratti. Per contro, queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa siffatta qualora essa preveda che l'accertamento dell'esistenza di un errore giudiziario, effettuato nell'ambito del procedimento diretto a far valere la responsabilità patrimoniale dello Stato e senza che il giudice interessato sia stato sentito, risulti vincolante nell'ambito del successivo procedimento connesso a un'azione di rivalsa intesa a mettere in discussione la responsabilità personale di quest'ultimo e qualora detta normativa non contenga, in generale, le garanzie necessarie per evitare che una simile azione di rivalsa sia utilizzata come strumento di pressione sull'attività giurisdizionale e per garantire il rispetto dei diritti della difesa del giudice interessato, affinché venga fugato ogni dubbio legittimo nei singoli quanto all'impermeabilità dei giudici rispetto a elementi esterni che possano orientarne le decisioni e venga esclusa una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli medesimi in una società democratica e in uno Stato di diritto.</p> <p>7) Il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di rango costituzionale di uno Stato membro, come interpretata dal giudice costituzionale di quest'ultimo, secondo la quale un giudice di rango inferiore non è autorizzato a disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione nazionale rientrante nell'ambito di applicazione della decisione 2006/928, che esso considera, alla luce di una sentenza della Corte, contraria a tale decisione o all'art. 19.1, secondo comma, TUE.</p>
--	--	---

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-718/19</u> <u>BELGIO</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell'Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio</p>	<p>Gli artt. 20 e 21 TFUE nonché la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– non ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, in pendenza del termine loro concesso per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante a seguito dell'adozione nei loro confronti di una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico, o durante il periodo di proroga di tale termine, disposizioni volte ad evitare il rischio di fuga che sono simili a quelle che, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, mirano a recepire nel diritto nazionale l'art. 7.3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a condizione che le prime disposizioni rispettino i principi generali previsti all'articolo 27 della direttiva 2004/38 e che non siano meno favorevoli delle seconde;– ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, che dopo la scadenza del termine impartito o della proroga di tale termine non si siano conformati a una decisione di allontanamento adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, una misura di trattenimento ai fini dell'allontanamento della durata massima di otto mesi, durata che è identica a quella applicabile nel diritto

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-719/19</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 15 – Fine del soggiorno temporaneo di un cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro ospitante – Provvedimento di allontanamento – Partenza fisica di tale cittadino dell'Unione da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell'Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio</p>	<p>nazionale ai cittadini di paesi terzi che non si siano conformati a una decisione di rimpatrio adottata per tali motivi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.</p> <p>L'art. 15.1 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, adottato sul fondamento di tale disposizione per il motivo che il medesimo cittadino dell'Unione non beneficia più di un diritto di soggiorno temporaneo in detto territorio in forza della menzionata direttiva, non è pienamente eseguito per il solo fatto che tale cittadino dell'Unione ha lasciato fisicamente detto territorio nel termine impartito dal provvedimento in parola per la sua partenza volontaria. Per beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 6.1 di tale direttiva nello stesso territorio, il cittadino dell'Unione che è stato oggetto di un siffatto provvedimento di allontanamento deve non soltanto aver lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante, ma anche aver posto fine in modo reale ed effettivo al suo soggiorno nel territorio di cui trattasi, cosicché, in occasione del suo ritorno in detto territorio, il suo soggiorno non possa essere considerato, in realtà, come una continuazione del suo precedente soggiorno nello stesso territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione</p>

		<p>specifica del cittadino dell'Unione interessato. Se da una siffatta verifica risulta che il cittadino dell'Unione non ha posto fine al suo soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato membro ospitante in modo reale ed effettivo, tale Stato membro non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di allontanamento sulla base dei medesimi fatti che hanno dato luogo al provvedimento di allontanamento già adottato nei confronti di suddetto cittadino dell'Unione, ma può basarsi su quest'ultimo provvedimento al fine di obbligare lo stesso a lasciare il suo territorio.</p>
<p>LAVORO E POLITICA SOCIALE</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-784/19</u> <u>BULGARIA</u></p> <p>3-giu-21</p>	<p>Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di “attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna” – Insussistenza</p>	<p>L’art. 14.2 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale stabilita in uno Stato membro «esercit[i] abitualmente le sue attività» – ai sensi dell’art. 12.1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – in tale Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro.</p>

	della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro	
POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-872/19 P</u> <u>REPUBBLICA</u> <u>BOLIVARIANA</u> <u>VENEZUELA/</u> <u>CONSIGLIO</u> 22-giu-21	Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione per cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla misura oggetto del suo ricorso – Nozione di “persona giuridica” – Interesse ad agire – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione	1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T-65/18, EU:T:2019:649), è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della Repubblica bolivariana del Venezuela volto all’annullamento degli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-682/18</u> <u>C-683/18</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell'esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l'ottenimento di un provvedimento inibitorio</p>	<p>1) L'art. 3.1 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi di tale disposizione, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d'autore. Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l'accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest'ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello</p>

All.II

		<p>economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.</p> <p>2) L'art. 14.1 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che l'attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma.</p> <p>L'art. 14.1, lett. a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che per essere escluso, in forza di tale disposizione, dal beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.</p> <p>3) L'art. 8.3 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d'autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dell'intermediario, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale intermediario ne sia stato al corrente, ai sensi dell'art. 14.1, lett. a), della direttiva 2000/31, soltanto nel caso in cui, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata a detto intermediario e quest'ultimo non sia</p>
--	--	--

		<p>intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l'accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero. Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell'applicare una condizione siffatta, che quest'ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati a tale titolare.</p>
<p>TUTELA DEI DATI PERSONALI</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-439/19</u> <u>LETTONIA</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5, 6 e 10 – Normativa nazionale che prevede l'accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali – Liceità – Nozione di “dati personali relativi a condanne penali e reati” – Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale – Diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Libertà d'informazione – Conciliazione con i diritti fondamentali al</p>	<p>1) L'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al trattamento dei dati personali relativi ai punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali.</p> <p>2) Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l'art. 5.1, l'art. 6.1, lettera e), e l'art. 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che obbliga l'organismo pubblico responsabile del registro in cui sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a rendere tali dati accessibili al pubblico senza che la persona che richiede l'accesso sia tenuta a dimostrare un interesse specifico all'ottenimento di tali dati.</p> <p>3) Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare</p>

All.II

	<p>rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti personali – Riutilizzo dei dati – Articolo 267 TFUE – Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale – Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione – Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto</p>	<p>l’art. 5.1, l’art. 6.1, lettera e), e l’art. 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che autorizza l’organismo pubblico responsabile del registro nel quale sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a comunicare tali dati a operatori economici a fini di riutilizzo.</p> <p>4) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice costituzionale di uno Stato membro, investito di un ricorso avverso una normativa nazionale che si rivela, alla luce di una decisione della Corte pronunciata su rinvio pregiudiziale, incompatibile con il diritto dell’Unione, decida, in applicazione del principio della certezza del diritto, che gli effetti giuridici di tale normativa sono mantenuti fino alla data della pronuncia della sentenza con la quale esso statuisce definitivamente su tale ricorso costituzionale.</p>
--	--	--

All. III

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2021)

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-213/21 e C-214/21	Consiglio di Stato	Contratti pubblici - servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza – Affidamento diretto in convenzione – Limitazione alle sole organizzazioni di volontariato, con esclusione delle cooperative sociali – Compatibilità con l'art 10, lett h) - esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, con una norma nazionale – codice del terzo settore - che preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché aderenti ad una rete associativa e accreditate

All. III

		secondo la normativa regionale di settore, ed a condizione che tale affidamento garantisca l'espletamento del servizio in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative. <i>Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Cosenza e nei confronti di ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv. Italy Emergenza Cooperativa Sociale e Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani e nei confronti di Regione Puglia</i>
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-102/21 e C-103/21	Tribunale Regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano	Concorrenza e aiuti di stato - Ambiente - Micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi non collegati alla rete elettrica- Configurabilità di un aiuto di stato- Recupero di aiuto illegalmente concesso- Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

AII. III

		<p>Interpretazione del regolamento (UE) 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20 (“Aiuti attuati in modo abusivo”) nonché dell’art. 107, par. 3 lett. c) del TFUE (Dubbio se il regime di aiuti riferito alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, non collegate alla rete elettrica pubblica, sia scaduto il 31 dicembre 2016. In caso di risposta positiva, dubbio se l’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti erogati in modo abusivo, la Commissione, prima dell’intervento dell’autorità statale, debba adottare una decisione di recupero. Dubbio se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche). <i>KV c Provincia autonoma di Bolzano</i></p>
--	--	--

All. III

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-228/21	Corte di Cassazione	Domanda di protezione internazionale – Regolamento Dublino III - diritto di informazione – mancata consegna dell’opuscolo informativo – impugnazione avverso la decisione di trasferimento - accertamento del giudice. Interpretazione dell’art 4 - diritto di informazione- e dell’art 27- mezzi di impugnazione – del regolamento 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, alla luce dei considerando 18 e 19 del suindicato regolamento e dell’art 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale - della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. <i>Ministero dell’Interno c CZA.</i>
C-261/21	Consiglio di Stato	Concorrenza – art 101 TFUE – accordi anticoncorrenziali – sentenza della Corte di Giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale art 267 TFUE – presunta violazione da parte del giudice nazionale di ultima istanza dei principi espressi

All. III

		<p>dalla Corte di Giustizia – valutazione – competenza – ricorso per revocazione della sentenza del giudice nazionale. Compatibilità eurounitaria degli artt 106 c.p.a., 395 e 396 cpc che non consentono di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare con i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale; dubbio se il giudice nazionale di ultima istanza possa verificare la corretta applicazione nel caso concreto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio, oppure se tale valutazione spetti alla Corte di Giustizia. <i>F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis Ag c Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i></p>
--	--	--

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Affari economici e finanziari (6 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	28/01/2020
2020_0205	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020
2021_0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	03/02/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale				
2021_0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	03/02/2021
2021_2040	Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
------------------	---	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

Affari esteri (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Affari interni (5 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/05/2017
2019_2100	Permesso unico, direttiva 2011/98/UE	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_0211	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.				
2020_0212	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Agricoltura (2 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	24/01/2018
2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	05/09/2019

Ambiente (17 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	trattamento delle acque reflue urbane				
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	21/03/2019
2013_2022	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/09/2019
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	10/11/2020
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	26/07/2019
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181	Trattamento acque reflue urbane - Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	delle acque reflue urbane				
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	3/12/2020
2020_2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	ENVI	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	02/07/2020
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
2021_2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive				
--	--	--	--	--	--

Contratti pubblici (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	19/09/2019
2017_2090	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	07/06/2018
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	27/11/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni				
--	---	--	--	--	--

Comunicazione (2 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	20/11/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2021_0056	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	03/02/2021
------------------	---	------	---------------------	-----------------------------	------------

Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2012_2201 C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	12/03/2020
2021_0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Energia (7 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/05/2018
2018_2044 C-774/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Sentenza art. 258 TFUE	14/01/2021
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	14/05/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2020_0206	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2331	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/02/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE				
--	---	--	--	--	--

Fiscalità e dogane (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	25/07/2019
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_4075 C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	07/05/2021
2018_2054	Esenzione dei prodotti energetici	TAXUD	Violazione diritto	Ricorso	25/07/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

C-341/20	(accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2018_4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018
2020_0070	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	TAXUD	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2020

Giustizia (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2335	Mancata ottemperanza alla	GROW	Violazione diritto	Messa in mora	24/01/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2019_2033	Mancata ottemperanza della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
2019_2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	riciclaggio mediante il diritto penale				
--	--	--	--	--	--

Lavoro e affari sociali (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE				
--	--	--	--	--	--

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2175	Non conformità alla Direttiva	GROW	Violazione diritto	Parere motivato	07/03/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali		dell'Unione	Art. 258 TFUE	
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Salute (2 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	09/06/2021
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

Trasporti (8 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2213	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	20/11/2013

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2021***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	22/10/2015
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	16/05/2018
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	10/10/2019
2020_4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_2043	Non corretta applicazione del Regolamento 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Aggiornato al 30 giugno 2021

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

*** N.B. La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (12 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	25/07/2019

2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	28/01/2020
2014_4075 C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	07/05/2021
2018_2054 C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018

2020_0070	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	TAXUD	Mancato recepimento	Messa in mora art.258 TFUE	23/01/2020
2021_0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art.258 TFUE	03/02/2021
2021_0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art.258 TFUE	03/02/2021

2021_2040	Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art.258 TFUE	09/06/2021
------------------	--	-------	---------------------	----------------------------	------------

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_2033	Mancata ottemperanza della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

	sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto				
2019_2130	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021

2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
------------------	---	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

MINISTERO DELL'INTERNO (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	17/05/2017
2020_0211	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020

	componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.				
2020_0212	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora Art.258 TFUE	27/05/2020
2020_4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (11 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
2012_2213	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	20/11/2013
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione del diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	19/09/2019
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015

2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	16/05/2018
2017_2090	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/06/2018
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	27/11/2019
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020

2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_2043	Non corretta applicazione del Regolamento 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011

C-496/09	dell'occupazione (contratti formazione lavoro)				
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015
2013_4199	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	3/12/2020
2019_2100	Permesso unico, direttiva 2011/98/UE	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	24/01/2018
2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	05/09/2019

MINISTERO DELLA SALUTE (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	09/06/2021
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017

2018_2044 C-744/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	14/01/2021
------------------------------	---	------	--------------------------------	---------------------------	------------

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	20/11/2020

2021_0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021
2021_0056	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (25 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015

2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018
2011_2215 C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	21/03/2019
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	07/03/2019
2013_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/09/2019
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	10/11/2020

2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	26/07/2019
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare Art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	26/07/2019
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	03/12/2020

2020_2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	ENVI	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	02/07/2020
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_0205	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020
2020_0206	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/05/2020

	comuni per il mercato interno del gas naturale.				
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	14/05/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2331	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	03/02/2021
2021_2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

MINISTERO DEL TURISMO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (2 infrazioni)

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015

* Le procedure 2013/4199 e 2014/4231 sono anche di competenza del Ministero del lavoro.

2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	3/12/2020
------------------	--	------	--------------------------------	---	-----------

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (3 infrazioni)

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

	910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.				
--	--	--	--	--	--

**PROCEDURE D'INFRAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA
DI REGIONI E/O DI ENTI LOCALI (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Sentenza Art. 260 TFUE	12/03/2020

Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE		
Numero	Oggetto	
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 48171	Alitalia	Inizio indagine formale 23/04/2018
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 - decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca	Inizio indagine formale 1/03/2021
2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Data
SA 35842 SA 35843	CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	1/19/2015

SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	8/14/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	7/27/2016
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Denuncia relativa aiuti incompatibili alla SAREMAR dalla Regione Sardegna - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia - Denuncia per la vendita di SIREMAR - Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 - Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA - Denuncia riguardante misure concesse a Saremar dalla Regione Sardegna -	3/2/2020
SA 32014 - SA32015 - SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana	3/2/2020 17/6/2021
(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		



PAGINA BIANCA



180732152370